

### Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Novara ha dichiarato estinto, nei confronti di ~~XXXXXXXXXXXX~~, il reato al medesimo ascritto [art. 186 co. 2 lett. c) C.d.S., commesso il 22/08/2013], per esito favorevole della messa alla prova ex art. 168 ter cod. pen., disponendo la sospensione della patente di guida per anni due.

2. L'imputato ha proposto ricorso personalmente, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto la nullità della sentenza per violazione di legge e/o esercizio di una potestà riservata ad organi amministrativi, con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, atteso che l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova preclude un accertamento della sussistenza degli elementi della fattispecie, restando la competenza ad irrogare le sanzioni accessorie, per il caso di estinzione del reato, per causa diversa dall'a morte dell'imputato, in capo al Prefetto.

### Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Sezione ha già chiarito che il giudice che dichiara l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.S., precisando che, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186 comma nono ~~del~~ e ~~del~~ con. n. 110 del 2008 C.d.S., non può trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina ivi prevista che lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria [cfr. sez. 4 n. 40069 del 17/05/2015, Rv. 264815; n. 43000 del 17/05/2015, Rv. 264752; n. 5049 dell'11/11/2010 Cc. (dep. 10/02/2011); Rv. 249518; n. 29107 del 06/07/2016, Rv. 267608].

3. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente alle statuizioni relative alla sanzione amministrativa accessoria, da eliminarsi in questa sede.

4. Copia della presente sentenza va trasmessa al Prefetto di Novara per quanto di competenza.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina; dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Novara per quanto di competenza.

Deciso in Roma il 20 gennaio 2017.

Il Consigliere estensore

*Luigi Scappella*  
*Luigi Scappella*

Il Presidente

*Claudio Scappella*  
*Claudio Scappella*